


## **NORME TECNICHE DI ATTUZIONE**

**Oggetto:** “Studio e redazione del piano di classificazione in zone acustiche del territorio comunale”.

**VALENTANO, lì**


**Committente:**

*COMUNE di VALENTANO*




**Il Tecnico Competente in Acustica:**

*Ing. Paolo Bacchiari*



**Il Tecnico Competente in Acustica:**

*Per. Ind. Marco Sarteanesi*



Indice

<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>3</b>
<b>CAPO I - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE .....</b>	<b>4</b>
<b>1.1 Zone omogenee .....</b>	<b>4</b>
<b>1.2 Zone particolari .....</b>	<b>5</b>
1.2.1 Aree di cava .....	5
1.2.2 Aree militari .....	5
1.2.3 Aree ferroviarie.....	6
1.2.4 Aree sottoposte ad attività rumorose temporanee.....	6
<b>1.3 Altre fasce di rispetto .....</b>	<b>8</b>
<b>1.4 Limiti acustici .....</b>	<b>8</b>
1.4.1 Limiti di zona .....	8
1.4.2 Tabella A – B – C – D allegate al D.P.C.M. 14/11/1997 .....	9
1.4.3 Prescrizioni per le sorgenti sonore .....	10
1.4.4 Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica .....	10
<b>CAPO II – PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE.....</b>	<b>11</b>
<b>1.5 Piani urbanistici attuativi .....</b>	<b>11</b>
<b>1.6 Altri interventi .....</b>	<b>12</b>
<b>1.7 Documentazione acustica da allegare e procedure amministrative .....</b>	<b>14</b>
<b>1.8 Valutazioni .....</b>	<b>15</b>
<b>CAPO III - INTERVENTI SUL TRAFFICO E SUI SERVIZI PUBBLICI .....</b>	<b>16</b>
<b>1.9 Interventi sul traffico .....</b>	<b>16</b>
<b>1.10 Interventi sui servizi pubblici .....</b>	<b>16</b>
<b>1.11 Documentazione acustica da allegare .....</b>	<b>16</b>
<b>CAPO IV - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI.....</b>	<b>17</b>
<b>CAPO V - AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA .....</b>	<b>18</b>

## **INTRODUZIONE**

Il Comune di Valentano ha incaricato i sottoscritti professionisti Ing. Paolo Bacchiarri e Per.Ind. Marco Sarteanesi, Tecnici Competenti in Acustica Ambientale, per lo *“studio e redazione del piano di classificazione in zone acustiche del territorio comunale”*.

Tale adempimento è previsto dalla **Legge 447/95** *“Legge quadro sull’inquinamento acustico”* ed è regolamentato dalla **Legge Regionale 3 agosto 2001, n. 18** *“Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio”*.

## CAPO I - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

### 1.1 Zone omogenee

Ai sensi dell'art 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", il Comune di Valentano ha provveduto alla suddivisione del suo territorio secondo la classificazione stabilita dalla **Legge Regionale 03/08/2001 n.° 18 – Allegato A.**

La classificazione acustica, operata nel rispetto di quanto previsto dal L.R. 03/08/2001 n.° 18, è basata sulle suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle seguenti classi:

#### **CLASSE I: Aree particolarmente protette**

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

#### **CLASSE II: Aree destinate ad uso prevalentemente residenziali**

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

#### **CLASSE III: Aree di tipo misto**

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

#### **CLASSE IV: Aree di intensa attività umana**

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

#### **CLASSE V: Aree prevalentemente industriali**

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

#### **CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali**

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

La classificazione acustica è riportata per l'intero territorio comunale su supporto informatico e verrà resa disponibile su cartografia, in scala: **1:2.000 - 1:4.000 - 1:10.000 - 1:15.000**.

In caso di dubbi interpretativi od eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme, alla normativa generale che disciplina il settore già richiamata e al Piano Regolatore Generale.

## **1.2 Zone particolari**

### **1.2.1 Aree di cava**

Ai sensi del **P.C.A.C.**<sup>1</sup> adottato dal Comune di Valentano, l'attività estrattiva è definita attività a carattere temporaneo e si esercita all'interno del perimetro di zona dell'attività estrattiva e più specificatamente all'interno del perimetro definito in sede di autorizzazione ai sensi della Legge Regionale che ne regola l'attuazione, nonché dai relativi atti progettuali.

Al di fuori dei comparti dell'area di cava, può esservi comunque attività temporanea, autorizzata ai sensi delle **N.T.A.**<sup>2</sup> del **P.C.A.C.** vigente, limitatamente al collegamento con la viabilità pubblica.

La **Classe V** è una classificazione di carattere temporaneo ed è vigente solo nel caso in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione estrattiva ai sensi della Legge Regionale vigente, oppure - in assenza - solo nel caso in cui siano stati emessi eventuali atti unilaterali da parte della Pubblica Amministrazione.

Precedentemente all'atto autorizzativo sopra citato, fa fede la zonizzazione acustica determinata sulla base della destinazione d'uso delle N.T.A. del vigente **P.R.G.**

Conclusasi l'attività estrattiva, con atto deliberativo di svincolo delle fidejussioni e certificato di regolare esecuzione dei lavori, decade la zonizzazione temporanea e torna vigente la classe acustica del PCAC.

### **1.2.2 Aree militari**

Fatto salvo che queste aree sono soggette ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica, la Legge 447/95 (art. 11 comma 3) prevede altresì, che, " la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate, sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della Legge 34 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni".

Dopo la dismissione tali aree vengono classificate in base alla destinazione d'uso prevista dal PCAC vigente.

---

<sup>1</sup> P.C.A.C. : Acronimo di Piano di Classificazione Acustica Comunale

<sup>2</sup> N.T.A. : Acronimo di Norme Tecniche di Attuazione

### 1.2.3 Aree ferroviarie

La classificazione acustica delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto è regolamentata dagli appositi decreti attuativi della Legge n. 447/95; in particolare le fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie sono individuate all'art. 3 del DPR 18 novembre 1998, n. 459 che le definisce come segue:

*"A partire dalla mezzzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:*

- m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti nonché per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B.*
- m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.*
- Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente".*

### 1.2.4 Aree sottoposte ad attività rumorose temporanee

In base all'art. 17 della L.R. 03/08/2001 n.° 18, per attività rumorose temporanee si intendono *"quelle attività limitate nel tempo che utilizzano macchinari o impianti rumorosi"*.

La stessa Legge indica come tali, i cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, discoteche all'aperto, cinema all'aperto, piano bar all'aperto, attività all'interno di impianti sportivi.

Queste attività o altre assimilabili, il Comune può autorizzarle anche in deroga ai valori imposti all'art. 2, comma 3, della Legge 447/95.

Fanno eccezione i **cantieri edili** resi necessari da *circostanze di somma urgenza*, per i quali è necessaria la trasmissione immediata, al Comune competente, di una relazione tecnica da parte del **Responsabile dei Lavori**.

*Non sono soggette ad autorizzazione le feste religiose patronali, feste laiche e consimili, i comizi elettorali.*

Chiunque faccia richiesta, per il rilascio delle autorizzazioni comunali per le attività rumorose temporanee, deve presentare documentazione tecnica, **a firma di Tecnico Competente** in acustica ambientale (art. 20 Legge Regionale 03/08/01 n.° 18), costituita da:

- **Relazione tecnica:** che contenga almeno i seguenti dati:
  - *Descrizione dell'area interessata e dell'attività, dati anagrafici del titolare / responsabile;*
  - *Il periodo presumibile o la durata delle attività e di funzionamento della sorgente/i sonora;*
  - *La fascia oraria interessata;*
  - *I macchinari, gli strumenti, gli impianti eventualmente utilizzati che determinano apprezzabili emissioni di rumore con individuazione degli stessi mediante planimetria;*
  - *indicazione sui soggetti riceventi più esposti;*
  - *La stima dei livelli di rumore immesso nell'ambiente abitativo ed esterno;*
  - *Descrizione delle misure tecniche, organizzative e procedurali che si intende adottare per l'attenuazione del rumore e di bonifica acustica predisposte.*
  - *ALLEGATO: Planimetria in scala non inferiore a 1:500 / 1:1000 della zona utilizzata evidenziando la collocazione territoriale dell'attività e della sorgente/i rispetto agli edifici circostanti.*

Relativamente alle attività di carattere temporaneo, il Comune rilascia l'autorizzazione sulla base della relazione tecnica, qualora trattasi di autorizzazione in deroga, previo parere dell'ARPA, saranno indicati, con il provvedimento autorizzativo, i valori massimi e le eventuali specifiche prescrizioni, tenendo conto dell'esigenza di tutelare il riposo delle persone.

Le deroghe potranno essere concesse soltanto se il "titolare della manifestazione" all'atto della richiesta di autorizzazione dichiara di impegnarsi ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici di mitigazione acustica concretamente attuabili.

**L'autorizzazione è rilasciata dal comune entro 30gg dal ricevimento della richiesta dell'interessato.**

comunque nei tempi stabiliti all'art. 17, commi 6 - 7 della L.R. 03/08/2001 n.° 18.

**N.B.: Gli accorgimenti tecnici dovranno essere realizzati entro le 24 ore precedenti l'inizio dell'attività temporanea per permettere eventuali controlli da parte degli organi preposti che potranno dettare ulteriori misure concretamente attuabili.**

Pertanto nel Regolamento di Igiene del Comune è previsto che vengono fissati i contenuti della documentazione da accompagnare alla richiesta di autorizzazione e *vengono stabiliti gli orari di svolgimento delle attività rumorose a carattere temporaneo.*

Le deroghe di cui sopra sono disciplinate con atto di indirizzo e coordinamento del Sindaco.

### 1.3 Altre fasce di rispetto

Nel caso di Scuole, Ospedali, Case di Cura e Case di Riposo, per i quali solo il fabbricato viene assegnato alla classe I, la zona di rispetto da assegnare alla classe II si individua nell'area cortiliva di pertinenza dell'edificio secondo il seguente criterio:

- profondità di 30 metri, se l' area cortiliva ha profondità  $\geq 30$  metri;
- perimetro area esterna edificio se l'area cortiliva ha profondità  $< 30$  metri.

### 1.4 Limiti acustici

#### 1.4.1 Limiti di zona

In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:

- **valori limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- **valori limite di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

i valori limite di immissione sono distinti in:

- a) *valori limite assoluti*, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- b) *valori limite differenziali*, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
- **valori di attenzione:** il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- **valori di qualità:** i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.



**1.4.2 Tabella A – B – C – D allegate al D.P.C.M. 14/11/1997**

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI EMISSIONE Leq in dB <sub>(A)</sub>	
		Periodo diurno (6-22)	Periodo notturno (6-22)
<b>Classe I</b>	<i>Aree particolarmente protette</i>	<b>45</b>	<b>35</b>
<b>Classe II</b>	<i>Aree prevalentemente residenziali</i>	<b>50</b>	<b>40</b>
<b>Classe III</b>	<i>Aree di tipo misto</i>	<b>55</b>	<b>45</b>
<b>Classe IV</b>	<i>Aree di intensa attività umana</i>	<b>60</b>	<b>50</b>
<b>Classe V</b>	<i>Prevalentemente industriali</i>	<b>65</b>	<b>55</b>
<b>Classe VI</b>	<i>Esclusivamente industriali</i>	<b>65</b>	<b>65</b>

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE Leq in dB <sub>(A)</sub>	
		Periodo diurno (6-22)	Periodo notturno (6-22)
<b>Classe I</b>	<i>Aree particolarmente protette</i>	<b>50</b>	<b>40</b>
<b>Classe II</b>	<i>Aree prevalentemente residenziali</i>	<b>55</b>	<b>45</b>
<b>Classe III</b>	<i>Aree di tipo misto</i>	<b>60</b>	<b>50</b>
<b>Classe IV</b>	<i>Aree di intensa attività umana</i>	<b>65</b>	<b>55</b>
<b>Classe V</b>	<i>Prevalentemente industriali</i>	<b>70</b>	<b>60</b>
<b>Classe VI</b>	<i>Esclusivamente industriali</i>	<b>70</b>	<b>70</b>

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI DI QUALITA' Leq in dB <sub>(A)</sub>	
		Periodo diurno (6-22)	Periodo notturno (6-22)
<b>Classe I</b>	<i>Aree particolarmente protette</i>	<b>47</b>	<b>37</b>
<b>Classe II</b>	<i>Aree prevalentemente residenziali</i>	<b>52</b>	<b>42</b>
<b>Classe III</b>	<i>Aree di tipo misto</i>	<b>57</b>	<b>47</b>
<b>Classe IV</b>	<i>Aree di intensa attività umana</i>	<b>62</b>	<b>52</b>
<b>Classe V</b>	<i>Prevalentemente industriali</i>	<b>67</b>	<b>57</b>
<b>Classe VI</b>	<i>Esclusivamente industriali</i>	<b>70</b>	<b>70</b>

#### 1.4.3 Prescrizioni per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal **D.P.R. 18 NOVEMBRE 1998 n. 459** "Regolamento in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario", e delle infrastrutture stradali per le quali è stato emanato il **D.P.R. 30 MARZO 2004 n. 142** "Disposizione per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare".

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal **D.M. 11/12/96** "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel **D.M. 16/3/98** "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici dei loro componenti in opera sono contenuti nel **D.P.C.M. 5/12/97** "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Le norme tecniche saranno oggetto di verifica al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.

#### 1.4.4 Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica

Gli elaborati del Piano di Classificazione Acustica Comunale individuano una classificazione acustica per ambiti definita sulla base delle zone omogenee di destinazione d'uso.

In relazione a tale classificazione si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale:

##### A. SITUAZIONI DI COMPATIBILITA':

- Situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più 5 dB(A).

**In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.**

##### B. SITUAZIONI DI POTENZIALE INCOMPATIBILITA'

- Confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto.

**Per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento.**

In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore.

In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un **P.R.A.**<sup>3</sup> come riportato al successivo punto c).

#### C. SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'

- Le situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona.

In questo caso il Piano di Risanamento Acustico individua l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e individua le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.

## CAPO II – PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE

### 1.5 Piani urbanistici attuativi

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme vengono considerati Piani Attuativi: i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di Recupero, i Programmi di Riqualificazione ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.

Sotto il profilo acustico i Piani Attuativi devono garantire:

- entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite relativi alla zonizzazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste;
- nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, il rispetto dei valori limite, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

I Piani Attuativi devono puntare a determinare una classificazione acustica compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe: in generale fra zone di classe acustica differenti non devono risultare variazioni per più di 5 dB(A).

Ai Piani Attuativi dovrà essere allegata la **"Documentazione di Impatto Acustico"** o la **"Documentazione Previsionale del Clima Acustico"** che dovrà attestare la conformità alle prescrizioni contenute nel Piano acustico considerando gli effetti indotti sul clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento, dello stato di fatto e degli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata.

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti, è a carico dell'attuatori dei Piani Attuativi

<sup>3</sup> P.R.A.: Acronimo di Piano di Risanamento Acustico

I Piani Attuativi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare la classe di zonizzazione acustica, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali,...).

L'approvazione dei Piani Attuativi può prevedere il contestuale aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica Comunale.

Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto.

In particolare nella definizione della localizzazione delle aree fruibili e degli edifici dovranno essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto, in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici.

L'assenza della **"Documentazione di Impatto Acustico"** o della **"Documentazione Previsionale del Clima Acustico"**, a firma di **tecnico competente**, è causa di improcedibilità della domanda.

#### 1.6 Altri interventi

E' fatto obbligo ai soggetti titolari dei progetti o opere, di produrre apposita **Documentazione di Impatto Acustico a firma di tecnico competente** in acustica ambientale, relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30/4/92, n. 285, e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

L'assenza della suddetta documentazione è causa di sospensione autorizzativa dell'attività, da parte del Comune, per carenza di documentazione essenziale.

E' fatto obbligo ai soggetti titolari dei progetti o opere, di allegare alla richiesta del Permesso di Costruire, D.I.A., autorizzazione, ecc., la **Documentazione di Previsione di Impatto Acustico a firma di tecnico competente** in acustica ambientale, relativa a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive,

*sportive e ricreative e a postazioni di servizio commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitino alla utilizzazione dei medesimi immobili ad infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.*

*L'assenza della suddetta documentazione è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.*

Solo nel caso in cui il **tecnico competente** verifichi che l'intervento oggetto di documentazione previsionale di impatto acustico non comporta la presenza di sorgenti sonore significative si ritiene sufficiente una dichiarazione sostitutiva compilata dallo stesso tecnico, su modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale.

Qualora in fase di verifica i limiti fissati in base alla classificazione acustica dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emanare i necessari provvedimenti.

E' fatto obbligo di produrre una **Documentazione Previsionale del Clima Acustico a firma di tecnico competente** in acustica ambientale, delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

- a) *scuole e asili nido;*
- b) *ospedali;*
- c) *case di cura e di riposo;*
- d) *parchi pubblici urbani ed extraurbani;*
- e) *nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui all'art. 8, comma 2, della Legge 447/95, come riportato al p.to [1.6](#) delle N.T.A.*

La documentazione previsionale del clima acustico deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

In contesti urbani con situazioni di potenziale incompatibilità acustica o di incompatibilità acustica, non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali e/o di attività classificate tra quelle "particolarmente protette" ai sensi della **tabella A del D.P.C.M. 14/11/97**.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale.

Qualora la nuova attività comporti una situazione *peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore* rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la **Documentazione di Impatto Acustico**.

*L'assenza della predetta documentazione è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.*

## 1.7 Documentazione acustica da allegare e procedure amministrative

Tutte le documentazioni acustiche contenute nelle presenti norme tecniche di attuazione dovranno essere elaborate da **tecnici competenti** ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95.

Le documentazioni acustiche da allegare è finalizzata a dimostrare il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e di quelle sovraordinate.

Si riporta di seguito uno schema tipo della **"Documentazione di Impatto Acustico"** e della **"Documentazione Previsionale del Clima Acustico"**.

### A. "Documentazione di Impatto Acustico"

- **Relazione tecnica / monitoraggi ambientali**, che contenga almeno i seguenti dati:
  - a) *Dati anagrafici del titolare della pratica, tipologia dell'attività ed il relativo codice, secondo la vigente classificazione delle attività economiche stabilita dall'ISTAT;*
  - b) *la zona di appartenenza dell'area interessata e di quelle circostanti, secondo quanto previsto dalla classificazione in zone acustiche, allegando una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna;*
  - c) *la posizione delle sorgenti sonore connesse all'attività, specificando se sono poste all'aperto o in locali chiusi, utilizzando una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna, con profili quotati;*
  - d) *l'elenco dei cicli tecnologici e/o apparecchiature e/o sorgenti che danno luogo a immissione di rumore nell'ambiente esterno;*
  - e) *la descrizione dell'attività del ciclo tecnologico nonché l'elenco delle attrezzature e degli impianti esistenti precisando:*
    - 1. *se trattasi di attività e/o impianti a ciclo continuo;*
    - 2. *le caratteristiche temporali di funzionamento nel periodo diurno e/o notturno;*
    - 3. *le condizioni di esercizio corrispondenti al massimo livello di rumore;*
  - f) *la stima, con metodi previsionali, dei livelli di rumore indotti nell'ambiente esterno ed abitativo, con la evidenziazione della compatibilità con la Legge;*
  - g) *la descrizione della verifica di compatibilità con quanto indicato alla lettera f) che deve essere effettuata "post operam". In caso di incompatibilità con quanto previsto dalla medesima lettera f), deve essere ripresentata nuova documentazione di impatto acustico;*
  - h) **ALLEGATI:**
    - 1. *Copia del certificato di calibrazione degli strumenti utilizzati per il monitoraggio;*
    - 2. *Certificato di destinazione urbanistica acustica (rilasciato dal Comune);*
    - 3. *Planimetria con riportato la destinazione d'uso dei singoli locali interni e indicazione delle destinazioni d'uso di quelli adiacenti e sovrastanti;*
    - 4. *Rapporto dei dati rilevati dagli strumenti durante il monitoraggio e successiva elaborazione;*
    - 5. *Fotografie interne / esterne del sito oggetto di valutazione firmate dal titolare.*

## **B. "Documentazione Previsionale del Clima Acustico"**

- **Relazione tecnica / monitoraggi ambientali**, che contenga almeno i seguenti dati:
  - a) *Descrizione dell'area interessata e dell'attività, dati anagrafici del titolare / responsabile;*
  - b) *L'indicazione della classificazione acustica del territorio in cui ricade l'insediamento;*
  - c) *Le isolivello relative allo stato acustico prima della realizzazione dell'opera*
  - d) *Lo stato previsionale acustico dei luoghi dopo la realizzazione dell'opera, con l'eventuale indicazione degli interventi idonei a ricondurre i livelli sonori nella classe di appartenenza dell'opera stessa nonché una stima dei costi per la loro realizzazione.*
  - e) **ALLEGATI:**
    - 6. *Copia del certificato di calibrazione degli strumenti utilizzati per il monitoraggio;*
    - 7. *Certificato di destinazione urbanistica acustica (rilasciato dal Comune);*
    - 8. *Planimetria con riportato la destinazione d'uso dei singoli locali interni e indicazione delle destinazioni d'uso di quelli adiacenti e sovrastanti;*
    - 9. *Planimetria in scala 1:2000 dell'area interessata all'opera, con la localizzazione delle principali sorgenti sonore che determinano il clima acustico dell'area stessa.*
    - 10. *Fotografie interne / esterne del sito oggetto di valutazione firmate dal titolare.*

### **1.8 Valutazioni**

Per le valutazioni delle compatibilità degli interventi sotto il profilo acustico si fa riferimento ai limiti presenti nelle norme tecniche e alla normativa sovraordinata vigente al momento della presentazione della documentazione di impatto acustico e di previsione del clima acustico.

**Limitatamente alle nuove previsioni residenziali discendenti dal PRG vigente**, per gli interventi ricadenti nelle aree classificate nella II e III classe acustica, qualora nella Documentazione Previsionale del Clima Acustico venga dimostrato che:

- il contesto urbanistico dell'intervento non permetta organizzazioni plani-volumetriche funzionali alla ottimizzazione del clima acustico;
- non siano possibili efficaci interventi di mitigazione acustica;
- non siano tecnicamente raggiungibile i limiti previsti dalle classe di riferimento;

è possibile ottenere una valutazione positiva, in deroga ai limiti, qualora:

- sia comunque garantito il rispetto della IV classe acustica;
- sia garantito il rispetto dei requisiti contenuti nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "*Determinazione dei requisiti acustici degli edifici*"

### **CAPO III - INTERVENTI SUL TRAFFICO E SUI SERVIZI PUBBLICI**

L'organizzazione del traffico e dei principali servizi pubblici del Comune di Valentano, concorre a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

#### **1.9 Interventi sul traffico**

I principali provvedimenti sulla disciplina del traffico sono sottoposti a Valutazione di Impatto Acustico.

#### **1.10 Interventi sui servizi pubblici**

Le principali riorganizzazioni dei servizi pubblici urbani sono sottoposti a Valutazione di Impatto Acustico.

A tale proposito sono, in particolare, soggetti a Valutazione di Impatto Acustico i seguenti servizi:

- trasporto pubblico urbano;
- raccolta rifiuti e pulizia delle strade.

#### **1.11 Documentazione acustica da allegare**

Per gli interventi suddetti è necessario produrre una documentazione d'impatto acustico capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che possono derivare dall'attuazione dell'intervento.

La documentazione dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico conseguenti all'intervento.

La documentazione da produrre per la valutazione comprende:

- la rilevazione dello stato di fatto ovvero la rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione dell'intervento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di riferimento;
- l'indicazione dei livelli di rumore esistenti dovrà essere supportata da rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;
- la valutazione della compatibilità acustica dell'intervento previsto con i livelli di rumore esistenti: indicazione dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti i bersagli sensibili; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto. Tali valori, desunti anche attraverso modelli di simulazione, andranno confrontati con i limiti di zona;



- la descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse; descrizione di eventuali azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi D.P.C.M. 5/12/97.

#### **CAPO IV - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI**

Chiunque nell'esercizio della propria attività e/o utilizzazione di sorgenti sonore fisse o mobile di emissioni sonore, supera i valori limiti di emissione e di immissione, del presente regolamento è soggetto alle sanzioni previste all'art. 10 comma 2 della L.447/95.

Sono escluse le infrastrutture stradali le quali sono regolamentate da apposita Legge.

In caso di mancata presentazione della documentazione acustica previsionale, nei casi previsti dalla presente normativa tecnica, il Sindaco provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione.

Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa e la sanzione amministrativa come disposto all'art. 10 comma 3 della L. 447/95.

## **CAPO V - AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA**

L'aggiornamento della zonizzazione acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.


Ordinariamente la classificazione acustica del territorio comunale viene complessivamente revisionata e aggiornata ogni cinque anni mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

L'aggiornamento o la modificazione della classificazione acustica del territorio comunale interviene anche contestualmente:

- all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali al PRG;
- all'atto dei provvedimenti di approvazione dei PP attuativi del PRG limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.

**Il Tecnico Competente in Acustica:**

*Ing. Paolo Bacchiarri*



**Il Tecnico Competente in Acustica:**

*Per. Ind. Marco Sarteanesi*

